



COMUNE DI QUINTO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza IV Novembre, 2 - 36050 QUINTO VICENTINO

**REGOLAMENTO PER
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia
- Art. 3 – Gestione finanziaria
- Art. 4 – Tipologie e limiti di spesa per i lavori in economia
- Art. 5 – Tipologie e limiti di spesa per forniture e servizi in economia
- Art. 6 – Divieto di frazionamento
- Art. 7 – Responsabili del procedimento
- Art. 8 – Modalità di affidamento dei lavori, servizi e forniture -
- Art. 9 – Acquisizioni mediante amministrazione diretta
- Art.10 – Acquisizioni mediante cottimo fiduciario – Stipulazione del contratto
- Art.11 – Certificazione antimafia
- Art.12 – Contabilizzazione dei lavori e delle forniture
- Art.13 – Lavori prestazioni e forniture aggiuntivi
- Art.14 – Maggiori spese in corso di esecuzione
- Art.15 – Liquidazione lavori e delle prestazioni in economia
- Art.16 – Collaudo dei lavori
- Art.17 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art.18 – Garanzie
- Art.19 – Ritardi e inadempimenti
- Art.20 – Lavori in esecuzione di ordinanze contingibili e urgenti
- Art.21 – Oneri fiscali
- Art.22 – Norme abrogate

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 125¹ del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e degli artt. 173 al 177² del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario
2. Per le definizioni, le modalità e i limiti dei suddetti procedimenti si rinvia, per quanto non previsto dal presente regolamento, all'art. 125 del codice ed ai successivi aggiornamenti disposti ai sensi dell'art. 248³ del medesimo codice.

Art. 3 - Gestione finanziaria

1. Salvo quanto previsto dall'art. 125, comma 7, del codice, nella gestione finanziaria delle acquisizioni in economia il responsabile del procedimento si attiene all'ordinaria disciplina giuridica della spesa, provvedendo, nell'ambito delle risorse assegnate con il PEG (Piano Esecutivo di Gestione), alle fasi dell'impegno e della liquidazione.

Art. 4 - Tipologie e limiti di spesa per i lavori in economia

Sono eseguibili in economia, entro i limiti di spesa previsti e nell'ambito delle categorie generali indicate dall'art. 125 comma 6 del codice, i lavori di seguito specificati:

- a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati, nonché primi interventi di ripristino di danni derivanti da altri eventi imprevedibili;
- b) prime opere per l'eliminazione o il contenimento di fenomeni di inquinamento;
- c) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da eventi imprevedibili come scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
- d) manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, sgombero neve, spargimento della ghiaia, rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, spurgo delle cunette e dei condotti, riparazioni ai manufatti, sistemazione delle banchine, regolazione delle scarpate ecc.;
- e) manutenzione degli impianti stradali, della segnaletica stradale, degli impianti semaforici ed altri sistemi di regolamentazione del traffico (come barriere di protezione stradale, paletti e simili);
- f) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;

- h) puntellamenti, demolizioni e altri lavori necessari per mettere in sicurezza fabbricati e manufatti pericolanti;
 - i) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - j) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - k) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - l) manutenzione dei cimiteri;
 - m) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o risoluzione del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
 - n) lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori;
 - o) lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
 - p) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
 - q) lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate, e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - r) fornitura di materiali occorrenti per l'esecuzione e realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti;
 - s) ogni lavoro da eseguirsi con un'urgenza tale da non consentire l'esperimento di procedure aperte o ristrette, oppure quando queste non abbiano dato esito positivo.
2. I lavori in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
3. I lavori mediante cottimo fiduciario, sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro,

Art. 5 – Tipologie e limiti di spesa per forniture di beni e servizi in economia

1. Per importi inferiori a 200.000,00 euro l'acquisizione mediante cottimo fiduciario di beni e servizi è ammessa nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del codice, nonché per:
- a) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
 - b) formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - c) divulgazione di bandi di concorso ed avvisi obbligatori per legge a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
 - d) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;
 - e) cancelleria e materiale informatico (come cartucce, toner, e simili),
 - f) riparazioni/manutenzioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;

- g) spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
- h) acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico hardware e software di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;
- i) acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni vari di sistemi per le telecomunicazioni, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
- j) acquisto, riparazione, manutenzione, noleggio ed esercizio di autoveicoli e motoveicoli in dotazione agli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante, il lavaggio e le tasse di immatricolazione e circolazione;
- k) polizze di assicurazione e fidejussioni, servizio di brokeraggio assicurativo;
- l) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- m) fornitura di beni e servizi per le mense, per il funzionamento dei servizi produttivi e/o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- n) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- o) fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili;
- p) illuminazione e climatizzazione dei locali;
- q) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi compresi gli interventi extra-contratto;
- r) spese per l'acquisto di prodotti di pulizia;
- s) acquisto di mobili e attrezzature per gli uffici e i vari servizi;
- t) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- u) forniture e servizi da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o risoluzione del contratto od in dipendenza di deficienze o danni constatati in sede di collaudo;
- v) forniture e prestazioni di servizio di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate;
- w) indagini, studi, rilevazioni e servizi attinenti anche all'ingegneria e all'architettura;
- x) servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- y) acquisto e manutenzione di attrezzature, ricambi, accessori e utensili;
- z) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre
- aa) attrezzature per il servizio della protezione civile;
- bb) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- cc) servizi e forniture per la manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti;
- dd) acquisto di beni e servizi connessi ad esigenze impellenti ed imprevedibili;
- ee) spese per servizi di trasporto di persone o cose;

- ff) acquisto di beni per il servizio di igiene urbana;
- gg) acquisto di beni relativi alle aree verdi attrezzate;
- hh) fornitura di beni relativi alla segnaletica e agli impianti stradali;
- ii) servizi di collaborazione per la predisposizione capitolati e per l'analisi di offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale e dichiarazioni sostitutive delle ditte aggiudicatarie;
- jj) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
- kk) forniture e servizi indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- ll) acquisto di beni e servizi non compresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali e necessari per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 6 - Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 7 - Responsabili del procedimento

1. Per ogni singolo intervento di acquisizione di lavori, beni e servizi, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il funzionario responsabile del servizio.
2. L'esecuzione delle acquisizioni in economia è disposta dal responsabile del servizio interessato nell'ambito delle risorse assegnate dalla Giunta Comunale.
3. Per le fattispecie per le quali è di difficile attribuzione la competenza ad uno specifico servizio fra quelli in cui si articola l'attività del comune, compete al direttore generale o, in mancanza, al Segretario Comunale, l'individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 8 - Modalità di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture

1. Entro i limiti di spesa previsti nei precedenti articoli, l'affidamento mediante cottimo fiduciario, avviene con procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione nella scelta degli operatori da consultare e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di cui al successivo comma 3. E' consentito il ricorso all'affidamento mediante procedure elettroniche secondo la procedura prevista dall'art. 85 del Codice.
2. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità morale, di capacità tecnico - professionale ed economico finanziaria previsti dalla Parte II Titolo I Capo II del Codice in relazione al valore degli affidamenti.
3. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, i responsabili dei servizi possono approvare con propria determinazione, elenchi di operatori economici idonei ai quali, all'occorrenza, possono fare riferimento anche gli altri responsabili di servizi. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori che ne facciano richiesta purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2. A

questo scopo viene pubblicato con cadenza annuale un avviso all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dei responsabili di servizio anche sulla base di ulteriori richieste pervenute.

4. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza o alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della procedura negoziata, è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare l'affidamento diretto trattando con un'unica ditta.
5. Nei casi in cui l'acquisizione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del procedimento, in cui vanno indicati i motivi dell'urgenza, le cause che l'hanno determinata e i lavori, le forniture o i servizi occorrenti per provvedere o intervenire con la necessaria tempestività.
6. Il responsabile del procedimento può prescindere dall'obbligo di chiedere più offerte o più preventivi per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro.
7. La determinazione a contrattare del responsabile del servizio e l'invito alle ditte a partecipare alla procedura negoziata devono contenere:
 - a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
 - b) le modalità di affidamento e di scelta del contraente;
 - c) le caratteristiche tecniche delle forniture, ovvero la descrizione delle prestazioni o dei lavori;
 - d) le modalità e le condizioni generali di esecuzione;
 - e) eventualmente, la somma messa a disposizione dall'Amministrazione;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) la cauzione e le penalità per ritardo nell'esecuzione dei lavori, forniture o servizi;
 - h) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'Amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto e di dare esecuzione al contratto a spese del cottimista previa semplice denuncia, nei casi in cui il cottimista stesso venga meno ai patti concordati;
 - i) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
8. L'invito alle ditte a partecipare alla procedura negoziata è diramato mediante lettera o altro mezzo come il telegramma, il telefax, la posta elettronica o simili.
9. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità di beni, servizi o lavori occorrenti nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni all'aggiudicatario, man mano che il fabbisogno si verifica.
10. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o estetico-qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di offerta deve indicare anche i criteri di valutazione.

11. L'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture è disposto a favore della ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli. Il responsabile del procedimento, assistito da un dipendente in qualità di verbalizzante, redige il verbale delle operazioni, formulandovi la proposta di affidamento o aggiudicazione. Qualora si debba procedere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte e la proposta di affidamento o aggiudicazione sono effettuate da una commissione, nominata dal responsabile di servizio e formata dal responsabile del procedimento, in veste di presidente e da altri due dipendenti, che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
12. L'aggiudicazione definitiva è disposta con apposita determinazione, che approva il verbale e assume il relativo impegno di spesa.

Art. 9 – Acquisizioni mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, vi provvede nel rispetto di quanto disposto dall'art. 125, comma 3, del codice e con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 10 - Acquisizioni mediante cottimo fiduciario – Stipulazione del contratto.

1. L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo fiduciario avviene mediante stipula di apposito contratto di cottimo.
2. Per gli interventi inferiori a 40.000,00 euro il contratto si perfeziona con la sottoscrizione delle parti di apposita scrittura privata o con la sottoscrizione per accettazione della lettera offerta o del preventivo del Comune o della determinazione di affidamento.
3. Per i lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti e conservati dal responsabile del procedimento.
4. Il contratto di cottimo è sottoscritto dal responsabile del servizio e dalla ditta contraente.
5. Esso deve contenere, anche per rinvio ad altri atti, i seguenti elementi:
 - a) l'elenco degli interventi conferiti;
 - b) i prezzi unitari per le opere, per le forniture e servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le modalità di pagamento;
 - d) le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali;
 - e) gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti che disciplinano gli appalti ed i contratti dei Comuni;
 - f) il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per la consegna delle forniture;
 - g) le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'Amministrazione comunale di

provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti.

Art. 11 - Certificazione antimafia

1. Prima della stipulazione dei contratti il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 in materia di certificazione antimafia, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 252/98.

Art. 12 - Contabilizzazione dei lavori e delle forniture

1. I lavori, i servizi e le forniture acquisiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento:
 - a) se in amministrazione diretta con verifica delle bolle, fatture, liste giornaliere o documenti analoghi;
 - b) se a cottimo fiduciario, mediante un registro di contabilità, liste giornaliere, o documenti analoghi ove vengano annotati in stretto ordine cronologico le forniture e le prestazioni effettuate o i lavori eseguiti risultanti dai libretti delle misure.

Art. 13 - Lavori, prestazioni o forniture aggiuntivi

1. Quando nel corso dei lavori, dei servizi o delle forniture in economia risultino necessarie prestazioni non previste, i nuovi prezzi vengono concordati assumendo come riferimento i prezzi di prestazioni analoghe previsti nel contratto/progetto e, ove non risulti possibile, ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile unico del procedimento che impegna contestualmente l'eventuale maggiore spesa.

Art. 14 - Maggiori spese in corso di esecuzione

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal D. Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità nei limiti delle risorse allo stesso assegnate.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.

Art. 15 - Liquidazione dei lavori e delle forniture in economia

1. I lavori e le forniture in amministrazione diretta sono liquidati in base a stati di avanzamento e certificato di regolare esecuzione rilasciati dal responsabile del procedimento. La retribuzione del personale straordinario, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.
2. Per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, sarà redatto dal responsabile del procedimento un conto finale al quale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione nella quale vengono indicati:
 - a) i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;

- b) l'impresa che ha assunto il cottimo;
 - c) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
 - d) le eventuali proroghe autorizzate;
 - e) il DURC (documento unico di regolarità contributiva);
 - f) gli eventuali infortuni;
 - g) i pagamenti in acconto;
 - h) lo stato finale e il credito dell'impresa;
 - i) i termini per il collaudo;
 - j) le eventuali riserve dell'impresa;
 - k) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
3. Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli e simili avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dagli affidatari, unitamente all'ordine di fornitura certificata regolare dal responsabile del procedimento.
4. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal responsabile del procedimento, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 16 - Collaudo dei lavori

1. La Giunta comunale può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

Art. 17 - Ordine e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono disposti mediante apposito atto, emesso dal responsabile del procedimento e contenente almeno:
- a) la descrizione dettagliata dei beni o servizi oggetto dell'ordine;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
 - c) i riferimenti dell'impegno contabile (atto di impegno, capitolo, copertura, ecc.);
 - d) le penali per ritardo o inadempimento;
 - e) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore o opportune.
2. Il responsabile del procedimento, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità e la quantità della fornitura che la congruità dei prezzi, riportando sulla fattura:
- a) il numero dell'atto di ordine;
 - b) la destinazione dei beni forniti;
 - c) l'attestazione di regolarità della fornitura;
 - d) il proprio benessere alla liquidazione e al pagamento.
3. La liquidazione delle prestazioni e forniture in economia viene effettuata dietro presentazione di fattura emessa nei modi e nei termini di legge o di documento fiscalmente valido, con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Art. 18 - Garanzie

1. Le garanzie a corredo dell'offerta e della corretta esecuzione sono prestate nelle misure previste dal Codice.

2. Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 il responsabile procedimento può esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia, in ragione della già sperimentata o nota affidabilità o solidità della ditta.

Art. 19 – Ritardi e inadempimenti

1. Nel caso di ritardo o inadempimento per fatti imputabili all'affidatario si applicano le penali previste nell'atto di ordine o nel contratto. Inoltre, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della prestazione o della fornitura a spese dell'affidatario, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dall'inadempimento.
2. Nel caso di inadempimento o di grave ritardo, il responsabile del procedimento, previa denuncia scritta, può altresì disporre la risoluzione del contratto, salvo l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 - Lavori in esecuzione di ordinanze contingibili e urgenti

1. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, per dare immediatamente corso all'esecuzione di lavori ed opere, può disporre nella medesima ordinanza che l'acquisizione delle prestazioni e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari avvenga, a cura del responsabile di servizio, mediante procedura negoziata anche senza gara informale e in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 21 – Oneri fiscali

1. Tutti gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.

Art. 22 – Norme abrogate

1. E' abrogato il precedente regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia e tutte le altre precedenti norme incompatibili con quelle previste dal presente regolamento.

NOTE

¹ D.Lgs. 163/2006: Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, L. n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta.
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti ^[A];

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro ^[B] per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro ^[C] per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ^[D].

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può

essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

Note:

[A] Lettera così modificata dalla lettera *dd*) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

[B] L'importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con «130.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

[C] L'importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con «200.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

[D] Comma così modificato dalla lettera *m-bis*) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

² D.P.R. 207/2010 Capo III "Lavori in economia"

Art. 173 Cottimo fiduciario (art. 144, commi 3 e 4, D.P.R. n. 554/1999)

1. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;

g) le garanzie a carico dell'esecutore.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 174 Autorizzazione della spesa per lavori in economia (art. 145, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 175 Lavori d'urgenza (art. 146, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza (art. 147, D.P.R. n. 554/1999)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di

200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 177 Perizia suppletiva per maggiori spese (art. 148, D.P.R. n. 554/1999)

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

³ Art. 248. D.Lgs. 163/2006 "Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati. (quanto al co. 2, art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 402/1998)

1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione ^[E].

2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.

3. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE disposte dalla Commissione è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive ^[E].

Note:

[E] Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6

[F] Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6